



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 06/12/2012

Presiede: Il Vice Sindaco - Stefano Bernini
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marco Doria	Sindaco	A
2	Stefano Bernini	V. Sindaco	P
3	Pino Boero	Assessore	P
4	Giovanni Crivello	Assessore	P
5	Anna Maria Dagnino	Assessore	P
6	Renata Paola Dameri	Assessore	A
7	Elena Fiorini	Assessore	P
8	Valeria Garotta	Assessore	P
9	Isabella Lanzone	Assessore	P
10	Francesco Miceli	Assessore	P
11	Francesco Oddone	Assessore	A
12	Carla Sibilla	Assessore	P

00334/2012 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/91, DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.LGS. 192/05 E S.M.I IN MATERIA DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL BIENNIO 2013- 2014

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Ambientali, Ing. Valeria Garotta;

Premesso:

- che con la legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emanate norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- che l'art. 31, comma 3 della sopraccitata legge pone a carico dei Comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti l'obbligo di effettuare con cadenza almeno biennale le verifiche dei rendimenti di combustione degli impianti di riscaldamento ubicati sui propri territori;
- che con il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551, è stato approvato il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della sopracitata legge 10/91;

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici" come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, all'art. 12 "Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici" prescrive che, in attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli art. 7 e 9 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui all'allegato L;
- che l'allegato L comma 14 assegna alle autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, i compiti:
 - 1) di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;
 - 2) di stabilire, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici, rendendo obbligatoria, tra gli elementi informativi, la trasmissione da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 Kw e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G per gli impianti di potenza minore a 35 Kw;
- che il Decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59, emanato in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. 192/05, conferma i criteri generali e i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale fissati dagli articoli 7 e 9 del DPR 412/93 e s.m.i. e dalle disposizioni dell'allegato L del D. Lgs. 192/05, di cui sopra;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 12/2009, adottata dalla Direzione Ambiente Igiene Energia, è stata disposto l'affidamento in concessione del servizio di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici esistenti sul territorio comunale alla società Multiservice S.p.A e, in data 19 maggio 2010, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Genova e la società Multiservice S.p.A;

Rilevato che la società Multiservice S.p.A. ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della convenzione, l'adeguamento delle tariffe alla rivalutazione ISTAT;

Ritenuto di procedere all'adeguamento delle tariffe esistenti, relative alle visite di controllo effettuate sugli impianti termici cittadini, poste dalla normativa vigente in materia, a carico dell'utenza e meglio indicati nel prospetto sottoriportato, all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pari a 3% relativo al mese di settembre 2011 e pari al 3.1% relativo al mese di settembre 2012, arrotondando gli importi ai cinquanta centesimi inferiori o superiori;

Ritenuto altresì di procedere all'adeguamento degli importi dei bollini utilizzati dalle ditte di manutenzione ai fini della certificazione degli impianti e meglio indicati nel prospetto sottoriportato, all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pari a 3% relativo al mese di settembre 2011 e pari al 3.1% relativo al mese di settembre 2012, arrotondando gli importi ai cinquanta centesimi inferiori o superiori;

Preso atto che i nuovi importi degli oneri a carico degli utenti troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013 per i controlli degli impianti termici che saranno effettuati nel corso del biennio 2013 – 2014;

Ritenuto di confermare anche per il biennio 2013 – 2014 le procedure adottate con D. G. C. n. 464/2010 nel biennio 2011– 2012 prevedendo per tutti gli impianti termici siti sul territorio cittadino, di qualsiasi potenza, l'obbligo di avvalersi della certificazione;

Ritenuto pertanto opportuno per il biennio 2013-2014, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, di:

- mantenere valida la trasmissione obbligatoria da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione, di apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 Kw e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G per gli impianti di potenza minore a 35 Kw., come previsto dall'allegato L del D. Lgs. 192/05;
- fissare che i controllo di cui agli allegati G e F, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di manutenzione almeno con le seguenti scadenze:
 1. ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso con potenza nominale inferiore a 35 Kw;
 2. annualmente per tutti gli altri impianti termici;
 3. per gli impianti termici di potenza termica complessiva uguale o maggiore di 350 Kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

Alben

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell'ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti;

- confermare la certificazione delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. F e la certificazione delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. G;
- disporre per gli impianti certificati che l'eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l'utente;
- stabilire i seguenti importi dei bollini per fascia di potenza, adeguati alla rivalutazione ISTAT:

	Attuale Tariffa	adeguamento ISTAT 2011	Tariffa 2011	adeguamento ISTAT 2012	Tariffa 2013-2014	arrotondamenti
Impianti con potenza < 35Kw	€ 8,50	3,00%	€ 8,76	3,10%	€ 9,03	€ 9,00
Impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw	€ 36,00		€ 37,08		€ 38,23	€ 38,00
Impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw	€ 66,00		€ 67,98		€ 70,09	€ 70,00
Impianti con potenza ≥ 350 Kw	€ 96,00		€ 98,88		€ 101,95	€ 102,00

- stabilire che la certificazione per gli impianti termici di potenza maggiore o uguale di 35 Kw abbia validità annuale e per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw la certificazione abbia validità biennale;
- stabilire le seguenti tariffe per fascia di potenza per gli impianti non certificati nel periodo di riferimento adeguati alla rivalutazione ISTAT:

	Attuale Tariffa	adeguamento ISTAT 2011	Tariffa 2011	adeguamento ISTAT 2012	Tariffa 2013-2014	arrotondamenti
Impianti con potenza < 35 Kw	€ 100,00	3,00%	€ 103,00	3,10%	€ 106,19	€ 106,00
Impianti con potenza < 35 Kw non certificati ma in regola con i controlli periodici e positivi alla verifica	€ 40,00		€ 41,20		€ 42,48	€ 42,50
Impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw	€ 200,00		€ 206,00		€ 212,39	€ 212,50
Impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw	€ 350,00		€ 360,50		€ 371,68	€ 372,00
Impianti con potenza ≥ 350 Kw	€ 400,00		€ 412,00		€ 424,77	€ 425,00

Caldaia aggiuntiva	€ 150,00		€ 154,50		€ 159,29	€ 159,50
Rilevamento temperatura ambienti	€ 100,00		€ 103,00		€ 106,19	€ 106,00

Ritenuto:

- che i contrassegni (bollini) utilizzati per la certificazione dovranno essere ritirati dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso il Comune previa consegna dell'attestato di pagamento di un importo pari al valore complessivo di contrassegni richiesti;
- che le ditte di manutenzione e/o i terzi responsabili provvedano ad addebitare all'utente il costo del contrassegno al momento delle operazioni di verifica eseguite sull'impianto;
- che i contrassegni siano prodotti a cura del Comune e che abbiano validità per il periodo stampigliato sul contrassegno stesso;
- che la consegna delle dichiarazioni di cui sopra venga eseguita periodicamente dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso la società affidataria del servizio fatta salva la possibilità, solo per l'utente di impianto inferiore a 35 Kw, di provvedere alla trasmissione alla società di cui sopra a mezzo posta o alla consegna di persona;
- che i contrassegni non sono commerciabili e che l'eventuale eccedenza, solo per i contrassegni relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, possa essere scambiata dopo la scadenza con i contrassegni relativi al periodo successivo.

Vista la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità in ordine agli effetti indotti sugli equilibri di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che devono intendersi integralmente riportate :

1. di fissare, per il biennio 2013 – 2014, che i controlli di cui agli allegati G e F, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di manutenzione almeno con le seguenti cadenze:

5 

- ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso con potenza nominale inferiore a 35 Kw;
- annualmente per tutti gli altri impianti termici;
- per gli impianti termici di potenza termica complessiva uguale o maggiore di 350 Kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell'ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore, dell'impianto o dal costruttore dei componenti;

2. di mantenere valida, per il biennio 2013 – 2014 (1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014) la trasmissione obbligatoria da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione, di apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 Kw e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G per gli impianti di potenza minore a 35 Kw., come previsto dall'allegato L del D. Lgs. 192/05;
3. confermare per il biennio 2013-2014 (1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014) la certificazione obbligatoria delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. F e la certificazione obbligatoria delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. G;
4. stabilire che la certificazione per gli impianti termici di potenza maggiore o uguale di 35 Kw abbia validità annuale e per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw la certificazione abbia validità biennale;
5. di disporre per gli impianti certificati che l'eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l'utente;
6. di rivalutare sulla base dell'indice ISTAT, per il biennio 2013 – 2014, gli importi dei bollini per fascia di potenza:

	Attuale Tariffa	adeguamento ISTAT 2011	Tariffa 2011	adeguamento ISTAT 2012	Tariffa 2013-2014	arrotondamenti
Impianti con potenza < 35Kw	€ 8,50	3,00	€ 8,76	3,10	€ 9,03	€ 9,00
Impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw	€ 36,00		€ 37,08		€ 38,23	€ 38,00

Impianti con potenza ≥ 58 Kw e $<$ di 350 Kw	€ 66,00	%	€ 67,98	%	€ 70,09	€ 70,00
Impianti con potenza ≥ 350 Kw	€ 96,00		€ 98,88		€ 101,95	€ 102,00

7. di dare atto che tali importi comporteranno una riduzione delle spese a carico degli utenti rispetto a quanto previsto con gli oneri di verifica;
8. di rivalutare sulla base dell'indice ISTAT, per il biennio 2013 – 2014, le tariffe applicate nel precedente biennio a carico degli utenti che, sottoposti a verifica, risulteranno non certificati per il periodo di riferimento;
9. di stabilire pertanto le seguenti tariffe per fascia di potenza per gli impianti non certificati nel periodo di riferimento:

	Attuale Tariffa	adeguamento ISTAT 2011	Tariffa 2011	adeguamento ISTAT 2012	Tariffa 2013-2014	arrotondamenti
Impianti con potenza < 35 Kw	€ 100,00	3,00%	€ 103,00	3,10%	€ 106,19	€ 106,00
Impianti con potenza < 35 Kw non certificati ma in regola con i controlli periodici e positivi alla verifica	€ 40,00		€ 41,20		€ 42,48	€ 42,50
Impianti con potenza ≥ 35 Kw e $<$ di 58 Kw	€ 200,00		€ 206,00		€ 212,39	€ 212,50
Impianti con potenza ≥ 58 Kw e $<$ di 350 Kw	€ 350,00		€ 360,50		€ 371,68	€ 372,00
Impianti con potenza ≥ 350 Kw	€ 400,00		€ 412,00		€ 424,77	€ 425,00
Caldaia aggiuntiva	€ 150,00		€ 154,50		€ 159,29	€ 159,50
Rilevamento temperatura ambienti	€ 100,00		€ 103,00		€ 106,19	€ 106,00

10. di stabilire che i nuovi importi troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013 per i controlli degli impianti termici che saranno effettuati nel corso del biennio 2013 – 2014;

11. di stabilire:

- che i contrassegni (bollini) utilizzati per la certificazione dovranno essere ritirati dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso il Comune previa consegna dell'attestato di pagamento di un importo pari al valore complessivo di contrassegni richiesti;
- che le Ditte di manutenzione e/o i terzi responsabili provvedano ad addebitare all'utente il costo del contrassegno al momento delle operazioni di verifica eseguite sull'impianto;
- che i contrassegni siano prodotti a cura del Comune e che abbiano validità per il periodo stampigliato sul contrassegno stesso;
- che la consegna delle dichiarazioni di cui sopra venga eseguita periodicamente dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso la società affidataria del servizio fatta salva la possibilità, solo per l'utente di impianto inferiore a 35 Kw, di provvedere alla

trasmissione alla società di cui sopra a mezzo posta o alla consegna di persona;

- che i contrassegni non sono commerciabili e che l'eventuale eccedenza, solo per i contrassegni relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, possa essere scambiata dopo la scadenza con i contrassegni relativi al periodo successivo;

12. di dare mandato al Settore Acquisti per la produzione dei contrassegni nelle quantità previste dalla Direzione Ambiente Igiene Energia;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Generale Vicario



La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 19 DIC 2012 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno



COMUNE DI GENOVA

SI

~~NO~~

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

~~NO~~

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza +/-

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

~~NO~~

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe: Adeguamento Istat anni 2011 e 2012

Il Dirigente

Genova, 22/11/2011



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE IGIENE ENERGIA
SETTORE AMBIENTE

È parte integrante della proposta di Deliberazione n. del cod. uff.

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/91, DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.LGS. 192/05 E S.M.I IN MATERIA DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL BIENNIO 2013 - 2014

<i>PARERE TECNICO (Art. 49 comma 1 D.LGS.267/00)</i>	
Visto l'art. 49 D.Lvo 267/00, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico.	
Genova, <i>22/11/2012</i>	Il Responsabile del Settore Dott. <i>Mario Carli</i>
<i>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 comma 5 D.Lgs.267/00)</i>	
<i>NON NECESSITA</i>	
<i>29 NOV. 2012</i>	<i>[Signature]</i> Dirigente Dott. <i>Giovanni Librici</i>
<i>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 comma 1 D.Lgs.267/00)</i>	
<i>Favorevole</i>	
<i>29 NOV. 2012</i>	<i>[Signature]</i> Dirigente Dott. <i>Giovanni Librici</i>
<i>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</i> (Ordinanza Sindacale n. 900/2007) <i>239/2012</i>	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.	
IL VICE SEGRETARIO GENERALE (<i>[Signature]</i>) <i>[Signature]</i> <i>3 DIC 2012</i>	Genova, <i>4 DIC 2012</i> Il Segretario Generale <i>[Signature]</i>

